

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici CIG 7274763C54 – CUP B87H17001290003**

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciotto (2018) addì otto (8) del mese di febbraio, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Maria Cecilia TOSI**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Coordinatore del Dipartimento Territoriale, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 29/12/2017, in applicazione dell’art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;

- **Sig. Paolo Orabona**, nato a Napoli (NA) il 12/04/1946, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore unico e quindi legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice Strago SPA con sede legale in Pozzuoli (NA), Via Campana n. 233 (CAP 80078), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 03547700637, iscritta al n. NA - 819623 del REA, in seguito “Prestatore di Servizi”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Atto Dirigenziale n. 2358 in data 07/11/2017 la Stazione Appaltante:
  - ha stabilito di concludere idoneo accordo quadro per l’esecuzione del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito denominato “Codice”);
  - ha disposto di individuare il contraente con procedura negoziata ai

- sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sul Prezzario Lavori 2016 della Regione Toscana - Città metropolitana di Firenze e sull'Elenco Prezzi – Prezzi aggiuntivi ed ove mancanti ai prezzi correnti di mercato, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 29/12/2017, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m., l'accordo quadro per i suddetti servizi è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa Strago SPA con sede legale in Pozzuoli (NA), Via Campana n. 233, offerente il ribasso d'asta del 40,27 %, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a complessivi € 30.750,00 (euro trentamilasettecentocinquanta/00);
- c) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- d) la spesa è finanziata – come indicato nella suddetta determina n. 2196/2017 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- e) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- f) si dà atto che in data 07/12/2017 con prot.

PR\_NAUTG\_Ingresso\_0240410\_20171207 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;

- g) ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 81/08, è stato redatto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il quale, firmato dalle controparti, è da considerare allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento**

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, il Dott. Riccardo Maurri come da Atto n. 296 del 07/02/2018.

#### **ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo quadro e valore stimato**

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'esecuzione del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, secondo quanto disposto degli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante e contabilizzati come indicato nel Capitolato. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € 205.000,00, oltre IVA nella misura di legge.

Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.

I servizi che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione responsabile, nell'art. 8 del Capitolato Speciale che il Prestatore di Servizi dichiara di conoscere ed accettare.

I servizi saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale e più precisamente all'art. 12.

#### **ARTICOLO 4 - Durata**

L'accordo quadro avrà la durata di diciotto (18) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante

comunichi disdetta alcuna.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei servizi affidabili di cui al precedente art. 3.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Impresa nel caso in cui vi siano servizi in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

#### **ARTICOLO 5 - Contratti attuativi e procedura di affidamento**

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore per l'Esecuzione del Contratto provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante contratti attuativi ovvero richieste scritte denominate "Ordini di Servizio" (OdS).

Ciascun Ordine di Servizio descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Servizio specifico e sono richiamati all'interno di ciascun OdS:

- Accordo quadro;
- Elenco Prezzi ed Elenco Prezzi Aggiunti;
- Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- Offerta economica;
- DUVRI.

#### **ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamento**

L'importo del servizio è stabilito nell'ordine di servizio di attivazione delle attività esecutive. L'importo effettivo del compenso finale di ogni singolo intervento è calcolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ridotti del ribasso

percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti. Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Prestatore di Servizi con le modalità indicate all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 17/01/2018 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).

#### **ARTICOLO 7 - Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 dello stesso Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;



- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 12;
- la sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in modo particolare all'art. 10), nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

#### **ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva e responsabilità**

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, il Prestatore di Servizi ha costituito la garanzia fideiussoria di € 62.053,50 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. 2018/50/2458619 rilasciata dalla Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia n. 698 Ag. Roma Colli Albani, in data 29/01/2018, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

Per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 103 del Codice il Prestatore di Servizi è obbligato a costituire una polizza assicurativa con le modalità previste all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.

### **ARTICOLO 9 - Norme regolatrici**

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

### **ARTICOLO 10 - Controversie**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

### **ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 11/01/2018.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 01170402484577.

### **ARTICOLO 12 - Codici di comportamento**

Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri

collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

#### **ARTICOLO 13 - Tutela dati personali**

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **ARTICOLO 14 - Elenco Allegati**

Allegati parte integrante:

Allegato “A” Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato “B” Elenco Prezzi - Prezzi Aggiunti.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione tecnico-illustrativa del servizio comprensiva del Quadro economico del servizio, approvata con Atto Dirigenziale n. 2358 del 07/11/2017;

DUVRI presentato dal Prestatore di Servizi.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modalità analogica:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero dodici (12) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

**Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Maria Cecilia TOSI**

**Per la Ditta Strago SPA: F.to Paolo Orabona**

**Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 6, 7, 10 e 12 del presente contratto.

**Per la Ditta Strago SPA: F.to Paolo Orabona**